Il Decreto ministeriale 37/2008

**FINALITA'**
Il [DM 37/08](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm) persegue l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone in particolare per evitare incidenti domestici. Il regolamento abroga alcune leggi e parte della **Legge 46/90** che fino al 2008 è stata la base normativa per la **progettazione e l'installazione degli impianti** attuando le direttive europee in materia. Il **decreto si applica agli impianti** che servono gli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**
Il [DM 37/08](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm) non disciplina gli impianti che sono interessati da specifica normativa europea e, nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. La classificazione degli impianti è la seguente:

* energia elettrica
* radiotelevisivo
* climatizzazione e ventilazione
* idrico-sanitario
* gas
* sollevamento (ascensori, montacarichi, etc)
* antincendio

**LE IMPRESE ABILITATE** (art. 3)
Sono coloro che possono **intervenire, modificare o installare gli impianti**. Per ottenere l'abilitazione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ed essere in possesso dei **requisiti tecnico-professionali**. L'importanza dell' iscrizione è dovuta al fatto che colui che commissiona l'intervento sull'impianto è direttamente responsabile della scelta dell'impresa.

Per ottenere l'abilitazione ed il relativo "certificato di riconoscimento" è necessario che il responsabile tecnico o l'imprenditore individuale possegga specifici **requisiti tecnico professionali** (art. 4) che consistono in studi specifici o in esperienza pluriennale nel settore.

Sanzioni

Le **sanzioni del Decreto 37/08** sono applicate principalmente dalla **Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione** nel caso si verifichino per tre volte.

I **progettisti ed i collaudatori** possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.

Anche i **committenti** (proprietari di casa o comunque chi commissiona il lavoro) possono essere soggetti a **sanzione amministrativa** se affidano i lavori ad un'impresa non certificata.